

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, ORCIARI, BUFFONI, CASTIGLIONE, GRECO, NOVELLINI, BOZZELLO VEROLE, MARINUCCI MARIANI e FINOCCHIARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1984 *

Misure di sostegno ai consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — Il Gruppo socialista del Senato da molti anni ritiene che la collaborazione interaziendale fra piccole e medie imprese nel settore industriale, commerciale e dell'artigianato costituisca la risposta più moderna ed economicamente più valida alla concentrazione aziendale, che, nonostante si serva di economie di scala, è entrata in una fase involutiva sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale.

In questi anni di crisi economica le piccole e medie imprese hanno dimostrato vitalità, adeguandosi con elasticità all'evolversi dei mercati.

Il fiorire dei consorzi tra imprese, soprattutto per l'esportazione, dimostra che l'intuizione avuta dai socialisti fin dal 1975 si è indirizzata per il verso giusto.

Infatti dalla legge 374 del 1976, la cosiddetta legge Minnocci, sono trascorsi circa dieci anni ed i consorzi all'esportazione si sono estesi in tutto il Paese, raggiungendo

la consistente cifra di circa duecento, cui aderiscono più di cinquemila imprese, per un totale di oltre trecentomila dipendenti.

Questi risultati sono stati ottenuti con una modesta spesa da parte dello Stato. Successivamente, lo strumento legislativo è stato ancora di più affinato nel 1980, individuando una nuova strada per sviluppare i consorzi, e non solo quelli all'esportazione, cioè le società consortili miste.

Questo nuovo strumento, che si è trasformato nella legge 240 del 1981, col titolo V estende la sua validità oltre la collaborazione internazionale, per aggregare alle imprese gli enti locali territoriali e gli istituti pubblici di ricerca, in una sinergia volta allo sviluppo tecnologico delle imprese minori e alla creazione di un *habitat* nel quale l'industria possa svilupparsi.

Su questa ultima strada un ruolo propulsivo viene assunto dall'ente regione, quale,

rappresentante politico diffuso sul territorio.

A quattro anni di distanza dall'ultima legge sui consorzi riteniamo vada compiuta una seria verifica per rendere lo strumento più elastico in tutte le sue articolazioni.

Per quanto riguarda i consorzi all'esportazione l'intervento fino ad oggi attuato con meccanismi legislativi vigenti si è dimostrato utilissimo. Si tratta oggi di consolidare l'esistente facendo compiere ai consorzi un salto di qualità. È per questo motivo che con il presente disegno di legge si apportano alcune modifiche non sostanziali allo strumento fino ad oggi adoperato, nella prospettiva di potenziamento e di ulteriore diffusione dei consorzi.

Se dai consorzi all'esportazione passiamo ai consorzi di servizio e alle società consortili miste per interventi territoriali dobbiamo rilevare che i risultati non possono essere considerati soddisfacenti.

I titoli III e V della legge n. 240 del 1981 hanno avuto scarsa applicazione e la realtà consortile nel campo dei servizi alle imprese, alla produzione, al rinnovamento tecnologico e alle dotazioni infrastrutturali stenta ad affermarsi.

Consapevoli di questa situazione, con il presente disegno di legge si è inteso modificare il titolo III e V della legge n. 240, finalizzando i contributi finanziari ad effettivi programmi di attività dei consorzi e delle società consortili miste.

Per quanto concerne più specificatamente i consorzi per l'innovazione tecnologica e la sua diffusione, al fine di ricordare il presente disegno di legge con la legge n. 46 del 1982 si è costituito un fondo fuori bilancio per l'erogazione di contributi finanziari ai programmi di attività, al quale possono accedere anche le società consortili miste.

La regione, pertanto, assume un ruolo fondamentale sia nel promuovere i consorzi misti per l'innovazione sia per agevolare direttamente la costituzione e lo sviluppo dei consorzi misti per l'infrastrutturazione.

Da alcuni anni si parla di servizi reali, ma a tutt'oggi poco si è fatto in questo settore.

Riteniamo che ancora una volta lo strumento consortile interaziendale e la partecipazione ad esso della regione, degli enti locali, del sistema bancario, delle camere di commercio, degli istituti pubblici e privati di ricerca possano costituire la risposta più sofisticata all'esigenza che le piccole e medie imprese manifestano per il potenziamento dei servizi reali.

In questo contesto si pone oggi il problema della revisione organica dei meccanismi di intervento della legge n. 240 del 1981.

Articolo 1. - La modifica proposta intende esplicitare legislativamente l'interpretazione corrente in relazione alla legge n. 374 del 1976 e alla legge n. 240 del 1981, considerando ammissibili ai benefici non soltanto i consorzi fra imprese direttamente impegnate nell'attività di produzione e/o commercializzazione dei beni, ma anche quelli di cui facciano parte imprese che svolgono attività di servizio complementare.

Articolo 2. - Le modifiche che si intendono apportare all'articolo 3 della succitata legge n. 240 tendono a definire con esattezza la nozione di piccola e media impresa, escludendo quei consorzi costituiti con imprese appartenenti ad uno stesso gruppo imprenditoriale.

Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. - Sostituiscono il titolo III della legge n. 240 del 1981, intitolando lo stesso: « Agevolazioni per i consorzi di servizio ». L'articolo 5 prevede la costituzione di un fondo speciale per il sostegno ai consorzi di servizi tra piccola e media impresa, fondo amministrato con gestione fuori bilancio. Detto fondo è finalizzato alla erogazione di contributi finanziari per agevolare i programmi di attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, lettera a), della legge n. 240. L'articolo 6 prevede che i consorzi e le società consortili debbano presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno un programma operativo di massima. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un Comitato tecnico, valuterà l'ammissibilità del programma alla concessione del contributo finanziario. L'articolo 7 sta-

bilisce che il contributo finanziario è concesso entro il limite di 400 milioni annui, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma, misura aumentabile al 40 per cento per i consorzi ubicati nelle aree del Mezzogiorno. Il contributo viene erogato a fronte degli investimenti materiali ed immateriali, mentre le spese generali di gestione possono essere finanziate nella misura del 10 per cento con un limite massimo di 40 milioni. Con l'articolo 8 si prevede che gli istituti di medio credito, anche in deroga ai singoli statuti possono concedere finanziamenti ai consorzi e alle società consortili.

Articoli 10, 11 e 12. - Adegua lo strumento legislativo già previsto dalla legge n. 240 per i consorzi all'esportazione aumentando da una parte il numero delle imprese che debbono consorziarsi (dieci) ed il fondo consortile (20 milioni). Questi limiti sono ridotti alla metà per i consorzi ubicati nei territori del Mezzogiorno. La misura del contributo è pari al 40 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di 100 milioni, elevabile a 150 e 200 milioni

per i consorzi costituiti rispettivamente da non meno di cinquanta e non meno di cento imprese.

Articoli 13, 14 e 15. - Apportano modifiche al titolo V della legge n. 240 meglio specificando i soggetti partecipanti alle società consortili, nonché gli strumenti dell'intervento.

Articolo 18. - Potenzia il ruolo della Regione. Infatti le domande per la concessione dei contributi sia per i consorzi di servizi sia per quelli all'esportazione, sia per le società consortili miste per l'innovazione tecnologica e la sua diffusione dovranno essere inviati in copia alla Regione nel cui territorio il consorzio è sede legale, affinché la stessa possa esprimere parere obbligatorio.

Articolo 19. - Concerne il finanziamento del fondo per il quinquennio 1984-1988 per una somma di lire 30 miliardi. Per il 1984 nessun nuovo onere finanziario è previsto perchè si utilizzano le disponibilità residue di cui all'articolo 11 della legge n. 240, nonché lo stanziamento già effettuato a carico del capitolo n. 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, aventi lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti, nonché l'innovazione dei processi produttivi e della gestione organizzativa e finanziaria delle imprese consorziate.

Possono usufruire degli stessi benefici anche i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni degli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta, nonché i consorzi e le società consortili costituiti da imprese artigiane e dalle imprese di cui al precedente comma ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è aggiunto il seguente comma:

« Le società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale possono far parte dei consorzi e delle società consortili ammessi ai benefici previsti dalla presente legge se non superano i limiti dimensionali indicati nel precedente comma. Non possono, comunque, usufruire dei benefici della presente legge consorzi costituiti esclusivamente fra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale ».

Art. 3.

Il titolo III « Agevolazioni creditizie » della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente: « Titolo III: Agevolazioni per i consorzi di servizi ».

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono sostituiti dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge.

Art. 4.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge esercitanti le attività previste dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240, possono usufruire di contributi alla gestione e agli investimenti materiali ed immateriali, nei limiti e con le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale per il sostegno ai consorzi di servizi » costituiti fra le imprese di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è finalizzato alla erogazione di contributi finanziari ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge e alle società consortili miste di cui all'articolo 17, lettera a), per agevolarne i programmi di attività, attraverso il parziale finanziamento delle spese di investimento in beni materiali e/o immateriali, nonché delle spese generali di gestione.

Gli interventi del Fondo sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere di un Comitato tecnico composto da:

1) un rappresentante designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

3) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

4) un rappresentante di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designate dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL.

Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario dallo stesso delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante di ciascuna Regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile richiedente gli interventi del Fondo.

Art. 6.

Per accedere agli interventi contributivi del Fondo, i consorzi e le società consortili di cui gli articoli 1 e 13 della presente legge debbono presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, un programma operativo di massima, anche a carattere pluriennale, chiedendone l'ammissione agli interventi del Fondo stesso.

Il programma dovrà indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali e/o immateriali;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva prevista e la sua eventuale articolazione annuale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 5, ammette il programma alla concessione del contributo finanziario. Il contributo viene liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, entro sessanta giorni dalla presentazione del conto profitti e perdite di cui al bilancio dell'esercizio di riferimen-

to del programma realizzato. Le spese relative agli investimenti materiali e/o immateriali saranno liquidate sulla base di idonea documentazione.

Art. 7

Il contributo finanziario è concesso entro il limite di 400 milioni annui, nella misura massima del 30 per cento, aumentabile al 40 per cento per i consorzi e le società consortili ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, calcolata sulle spese sostenute per la realizzazione del programma.

Le sopraindicate misure del contributo sono riferite agli investimenti materiali e a quelli immateriali, comprendenti l'acquisto di brevetti e di conoscenze tecnologiche, la prestazione di assistenza e consulenza gestionale, finanziaria e organizzativa e per l'introduzione di nuove tecnologie nelle aziende, la sperimentazione, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'avvio e il potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

Per le spese generali di gestione il contributo è concesso nella misura del 10 per cento degli importi risultanti dal conto profitti e perdite, con il limite massimo di 40 milioni.

Art. 8.

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 6 della legge 21 maggio 1981, n. 240, possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, nei limiti delle somme non ammesse al contributo di cui all'articolo 5, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di crediti speciali ottenuti attraverso il Fondo rotativo costituito con legge 28 novembre 1980, n. 782, o attraverso linee di credito concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Art. 9.

I consorzi di garanzia collettiva fidi, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

Detto contributo può essere concesso per le domande presentate entro la fine dell'esercizio relativo all'ultima autorizzazione di spesa prevista per la lettera a) dell'articolo 29, I, della legge 12 agosto 1977, n. 675, utilizzando le disponibilità stanziare per investimenti a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della stessa legge.

Eventuali contributi concessi da regioni e da altri enti locali per ridurre gli interessi dei crediti ottenuti da piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane mediante la garanzia collettiva di consorzi e cooperative non possono superare di 2 punti percentuali i ristorni corrisposti dalle imprese affidate, in base alle convenzioni intercorrenti con le aziende di credito, e destinati all'incremento dei fondi di garanzia collettiva.

Art. 10.

L'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione di materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

Per usufruire dei benefici della presente legge i consorzi per il commercio estero debbono essere costituiti da non meno di dieci imprese e con un fondo o capitale consortile non inferiore a 20 milioni.

I limiti di cui al comma precedente sono ridotti alla metà per i consorzi costituiti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La misura del contributo di cui al primo comma non può essere superiore al 40 per cento delle spese risultanti dal conto profitti e perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di 100 milioni. Tale limite massimo è elevato a 150 e a 200 milioni per i consorzi che all'atto della presentazione della domanda risultino costituiti rispettivamente da non meno di cinquanta o da non meno di cento imprese.

Nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima del contributo è elevata al 50 per cento fermi restando i limiti massimi annuali di cui al comma precedente.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dall'atto consortile e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dai programmi di attività svolti, nonchè da un atto notorio o da una dichiarazione sostitutiva attestante che sono rispettate dal consorzio richiedente le condizioni ed i requisiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

Sulla base della documentazione indicata nel comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 della presente legge.

I consorzi per l'esportazione che si avvalgono dei contributi di cui al presente articolo, nonchè dei contributi speciali previsti dall'articolo 14 della presente legge, non possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge ».

Art. 11.

I consorzi per il commercio estero già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge, salva, fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento, l'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

L'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario derivante dalla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 13 della presente legge provvede annualmente la legge finanziaria mediante apposito stanziamento sul capitolo di spesa n. 1612 dello stato di previsione del Ministero per il commercio con l'estero.

Per l'esercizio finanziario 1985 lo stanziamento di cui al comma precedente è fin d'ora determinato in lire 10 miliardi. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dai seguenti:

« Per le finalità di seguito specificate possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato alle quali possono partecipare gli enti locali territoriali, le associazioni di categoria, gli istituti ed enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e dell'innovazione, le finanziarie regionali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli istituti bancari.

Il Ministro dell'industria emana con proprio regolamento lo statuto tipo cui devono uniformarsi gli statuti sociali.

Nello statuto sarà previsto che la quota consortile sottoscritta complessivamente dagli enti pubblici e dalle finanziarie regionali non può superare il 45 per cento del capitale consortile ».

Art. 14.

Per la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 17, lettera *a*), della legge 21 maggio 1981, n. 240, le società consortili possono accedere al contributo a fondo perduto di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

L'articolo 18 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è abrogato.

Art. 15.

L'articolo 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera *b*), della presente legge le Regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili elevabile al 40 per cento per le iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di 400 milioni per l'acquisizione di aree e la loro urbanizzazione e di lire 300 milioni per singola iniziativa produttiva destinata alla costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini ».

Art. 16.

L'articolo 20 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 15 della presente legge dovranno essere presentate alla Regione competente per territorio, corredate

dall'atto costitutivo e dallo statuto della società consortile, da una relazione concernente i programmi di attività nonché da copia della documentazione delle spese sostenute ».

Art. 17.

L'articolo 22 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui agli articoli 5 e 6 possono cumularsi con finanziamenti agevolati disposti da altre leggi dello Stato, compresa la legge 17 febbraio 1982, n. 46, purchè non venga superata complessivamente la misura massima di intervento del 50 per cento nelle spese di investimento previste dal programma di attività del consorzio o della società consortile.

Il limite di cui al comma precedente è elevato al 70 per cento per le iniziative intraprese da consorzi o società consortili aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978 ».

Art. 18.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6, 10 e 14 della presente legge i consorzi dovranno inviare copia della domanda, corredata della necessaria documentazione, alla Regione nel cui territorio il consorzio ha sede legale.

Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la Regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere s'intende favorevole.

Art. 19.

È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui all'articolo 5, nel quinquennio 1984-1988, della somma di lire 30 miliardi.

Per il 1984 all'onere finanziario derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 14 della presente legge, valutabile in lire 4 miliardi, si provvede mediante l'utilizzo delle dispo-

nibilità residue di cui all'articolo 11 della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché a carico del capitolo n. 7544 dello stato di previsione, per il 1984, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le quote relative ai successivi anni saranno indicate dalla legge finanziaria.

Alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 15 si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 20 miliardi per il quinquennio 1984-1988, assegnando le rispettive somme alle Regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'esercizio finanziario 1984 si provvede, per la somma di lire 4 miliardi, a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.